



Ing. Avv. Stefano Saracchi

4 GENNAIO 2022

PRINCIPI DI CONTABILITÀ PUBBLICA

PER IL TECNICO CHE LAVORA O VUOLE LAVORARE NELLA P.A.

seguimi su <https://www.facebook.com/TecnoDiritto>

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina/>

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>



L'intervento del Ministro dell'Interno in Gazzetta

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 dicembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI, NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2021.

Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Vista la richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) in data 21 dicembre 2021, di differimento del predetto ter-

mine per tutti gli enti locali al 31 marzo 2022, motivata dalla situazione di permanente incertezza del quadro di regole generali non essendo stata ancora approvata la legge di bilancio, nonché in considerazione degli effetti diretti derivanti dalla riforma fiscale, con particolare riferimento alla necessità di adeguamento delle misure dell'addizionale comunale Irpef agli scaglioni in corso di definizione;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2022/2024;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 dicembre 2021, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;

Decreta:

Articolo unico

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2021

Il Ministro: LAMORGESE

Il Contesto



Perchè?

Si analizzano i principi di contabilità pubblica per la natura giuridica del bilancio di previsione.

Art. 164. Caratteristiche del bilancio

(articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.
2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:
 - a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
 - b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

PRINCIPI DI CONTABILITA' PUBBLICA

LE FASI DELLE ENTRATE E DELLA SPESA

TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I - Entrate

- Art. 178. Fasi dell'entrata
- Art. 179. Accertamento
- Art. 180. Riscossione
- Art. 181. Versamento

CAPO II - Spese

- Art. 182. Fasi della spesa
- Art. 183. Impegno di spesa
- Art. 184. Liquidazione della spesa
- Art. 185. Ordinazione e pagamento



PRINCIPI DI CONTABILITA' PUBBLICA

COSA VIENE INDICATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 165. Struttura del bilancio del D.Lgs. 267 del 2000

6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

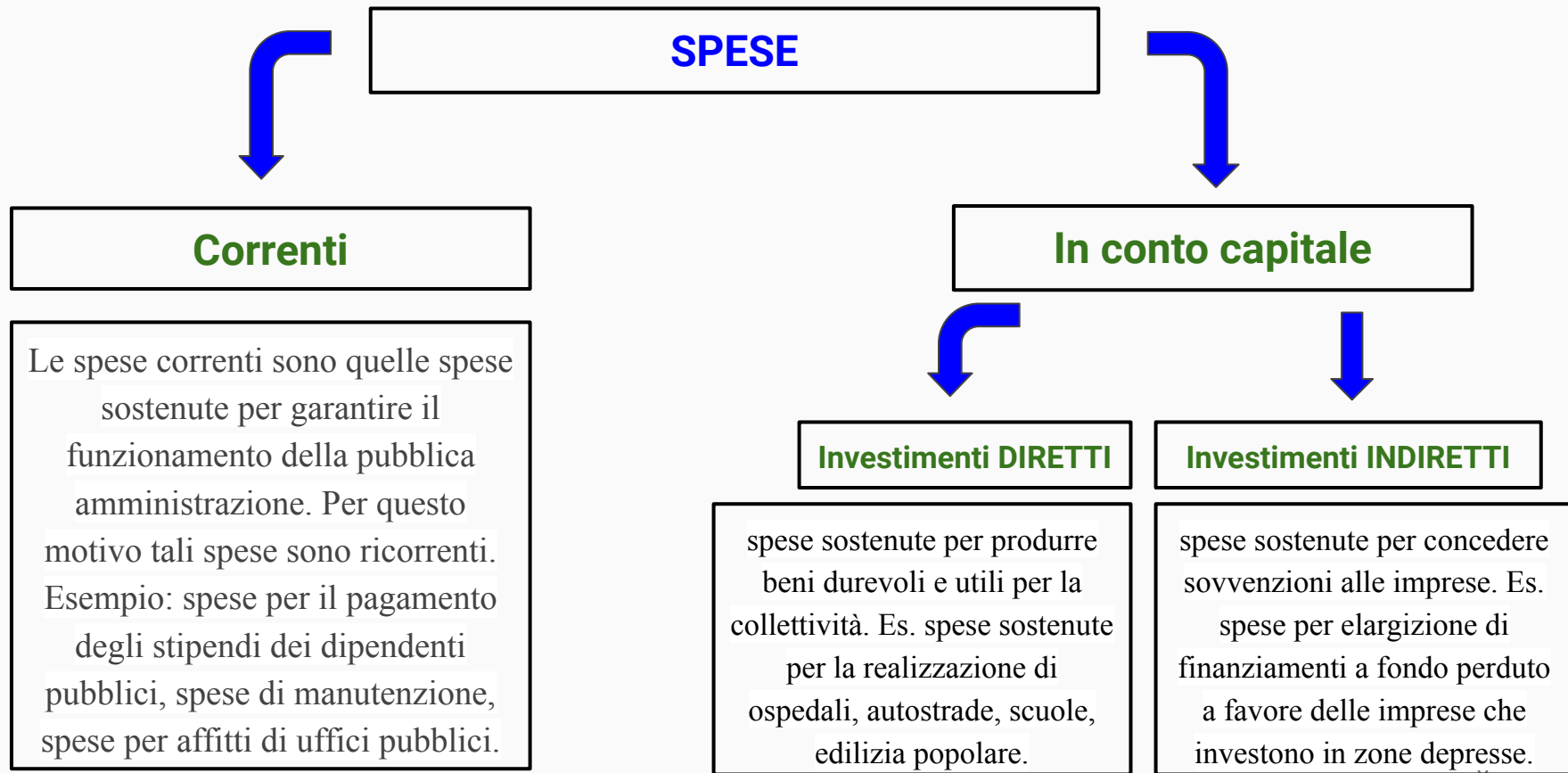
- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Il bilancio dello Stato e delle altre Pa è duplice: il bilancio di competenza indica (per le spese) le obbligazioni giuridiche che si creano in un certo anno (esempio i contratti), mentre la cassa l'uscita effettiva (i pagamenti). Per le opere pubbliche i due momenti sono distanti (anche anni) uno dall'altro. I dati Istat sugli investimenti fissi lordi registrano lo stato di avanzamento, i Sal nel caso dei lavori, oppure (se non c'è il dato del Sal), il pagamento.

D.Lgs. 118 del 2001 allegato 1 punto 16. Principio della competenza finanziaria.

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

PRINCIPI DI CONTABILITA' PUBBLICA



PRINCIPI DI CONTABILITA' PUBBLICA

I TERMINI TEMPORALI

Art. 151. Principi generali

(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il **31 dicembre**, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 510, legge n. 190 del 2014)

DOMANDA



e allora, che si fa nei casi in cui non viene approvato il Bilancio previsionale entro il 31.12, non si può fare nulla?

IMPOSSIBILE, PER ALMENO DUE MOTIVI:

1. L'ORDINAMENTO HA SEMPRE UNA SOLUZIONE GIURIDICA,
2. BISOGNA ASSICURARE LA SPESA QUANTOMENO CORRENTE (almeno per garantire il funzionamento della pubblica amministrazione).

RISPOSTA

ESERCIZIO PROVVISORIO → solo alcune tipologie di spese possono essere effettuate

Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

(articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 151, primo comma](#), differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di **somma urgenza** o altri interventi di **somma urgenza**. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'[articolo 222](#).



D. Lgs. nr. 50 del 2016

Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

APPROFONDIMENTI

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI → D.Lgs. 50 del 2016

Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAUTELA



QUANTO E' POSSIBILE SPENDERE NELL'ESERCIZIO PROVVISORIO?

Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

(articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

LE RESPONSABILITA' DEL RUP

ex articolo 31 del D.Lgs. nr. 50 del 2016

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla **copertura finanziaria** e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

LE RESPONSABILITA' DEL RUP

D.Lgs. nr. 50 del 2016

Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019)

D.Lgs. nr. 267 del 2000

Art. 192. Determinazioni a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

L'intervento del Ministro dell'Interno

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 dicembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI, NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2021.

Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Vista la richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) in data 21 dicembre 2021, di differimento del predetto ter-

mine per tutti gli enti locali al 31 marzo 2022, motivata dalla situazione di permanente incertezza del quadro di regole generali non essendo stata ancora approvata la legge di bilancio, nonché in considerazione degli effetti diretti derivanti dalla riforma fiscale, con particolare riferimento alla necessità di adeguamento delle misure dell'addizionale comunale Irpef agli scaglioni in corso di definizione;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2022/2024;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 dicembre 2021, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;

Decreta:

Articolo unico

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2021

Il Ministro: LAMORGESE

“Seguimi anche su ...”

<https://www.facebook.com/TecnoDiritto>



Clicca qui e verrai reindirizzato alla monografia
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Clicca qui e verrai reindirizzato al compendio
DIRITTO PER TECNICI: NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO



Stefano Saracchi